

**LA NUOVA DISCIPLINA PRUDENZIALE (BASILEA 3):
GLI ADEGUAMENTI PUMA2**

Roma, luglio 2014

INDICE

PREMESSA	5
1. RISCHIO DI CREDITO	7
1.1. <i>Classificazione delle esposizioni nei portafogli prudenziali e relativa ponderazione</i>	7
1.2. <i>Ulteriori nuovi campi richiesti in input</i>	10
1.2.1. <i>Esposizioni verso piccole e medie imprese</i>	10
1.2.2. <i>Utilizzo parziale della metodologia IRB</i>	12
1.2.3. <i>Nuove esposizioni in stato di default</i>	13
1.2.4. <i>Crediti di firma</i>	13
1.3. <i>Credit risk mitigation</i>	14
1.4. <i>Esposizioni scadute/sconfinanti</i>	15
1.5. <i>Ripartizione geografica</i>	16
1.6. <i>Altri interventi</i>	17
2. CARTOLARIZZAZIONI	18
2.1. <i>Nuovi campi richiesti in input</i>	18
2.2. <i>Interventi sulle tabelle di corredo</i>	18
2.3. <i>Interventi su trattamenti extratabellari</i>	19
3. RISCHIO DI CONTROPARTE	19
3.1 <i>Generalità</i>	19
3.2 <i>Trattamenti specifici per partecipanti diretti</i>	21
4. RISCHI DI MERCATO	23
4.1. <i>Nuovi campi richiesti in input</i>	24
4.1.1. <i>Trattamento CVA per le esposizioni</i>	25
4.1.2. <i>Fattore di ponderazione per requisito CVA</i>	26
4.1.3. <i>Trattamento CVA per le coperture ammissibili</i>	27
4.2. <i>Interventi sulle tabelle di corredo</i>	28
4.3. <i>Interventi su trattamenti extratabellari</i>	29
5. GRANDI ESPOSIZIONI	30
5.1. <i>Nuovi campi richiesti in input</i>	31
5.1.1. <i>Esclusione garanzia dalle grandi esposizioni</i>	31

5.2.	<i>Interventi sulle tabelle di corredo</i>	32
6.	LIQUIDITA'	32
6.1.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	32
6.1.1.	<i>Nuovi campi richiesti in input</i>	33
6.1.1.1	<i>Attività liquide</i>	33
6.1.1.2	<i>Deflussi di liquidità – depositi al dettaglio</i>	43
6.1.1.3	<i>Deflussi di liquidità – altre passività</i>	48
6.1.1.4	<i>Depositi coperti da un sistema di garanzia dei depositi</i>	52
6.1.1.5	<i>Deflussi aggiuntivi</i>	52
6.1.1.6	<i>Deflussi da linee di credito e di liquidità</i>	52
6.1.1.7	<i>Afflussi di liquidità</i>	54
6.1.1.8	<i>Deflussi e afflussi di liquidità degli strumenti derivati</i>	56
6.1.2.	<i>Interventi sulle tabelle di corredo</i>	57
6.2.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	60
7.	LEVA FINANZIARIA	61
7.1.	<i>Nuovi campi richiesti in input</i>	61
7.1.1.	<i>Eccezione al fattore di conversione</i>	61
7.1.2.	<i>Clausola di close-out</i>	62
7.1.3.	<i>Esposizione futura per contratti derivati su crediti - vendite di protezione</i>	62
7.1.4.	<i>Contratti derivati su crediti oggetto di accordi compensazione: acquisto/vendita di protezione</i>	63
7.1.5.	<i>Cash – collateral ricevuto per contratti derivati</i>	63
7.1.6.	<i>Impegni rotativi</i>	63
7.1.7.	<i>Impegni revocabili incondizionatamente connessi alle carte di credito</i>	64
7.1.8.	<i>Trade finance: soggetto a schemi assicurativi per il credito all'esportazione</i>	64
7.1.9.	<i>Attività per cassa e fuori bilancio retail</i>	65
7.1.10.	<i>Particolarità nella generazione di alcune voci</i>	65
8.	CASI PARTICOLARI	65
8.1.1.	<i>Nuove forme tecniche di input/output</i>	65
8.1.2.	<i>Forme tecniche derivate non documentate</i>	66

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2014 si applica il regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) con il quale vengono introdotte nell’Unione Europea le regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria con l’articolato insieme di documenti unitariamente denominato “Basilea 3” in materia di adeguatezza patrimoniale (Primo pilastro) e informativa al pubblico (Terzo pilastro).

Il CRR e la direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) definiscono il nuovo quadro normativo di riferimento nell’Unione Europea per banche e imprese di investimento dal 1° gennaio 2014. CRR e CRDIV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione approvate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di supervisione (“ESA”), che danno attuazione alla normativa primaria.

Con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sono state stabilite le norme tecniche di attuazione (ITS) vincolanti in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento relative a: fondi propri, rischio di credito e controparte, rischi di mercato, rischio operativo, grandi rischi, rilevazione su perdite ipotecarie, posizione patrimoniale complessiva, monitoraggio liquidità e leva finanziaria.

Inoltre, la Banca d’Italia ha emanato le Circolari n. 286 e n. 154 che traducono secondo lo schema matriciale, attualmente adottato nelle segnalazioni di vigilanza, i citati ITS.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento con riferimento a rischio di credito e controparte, rischi di mercato (ivi incluso il CVA) e grandi esposizioni, già gestiti nella documentazione PUMA2 ², e definisce un insieme di interventi di input necessari a trattare all'interno della documentazione le nuove segnalazioni in materia di liquidità e leva finanziaria. Le modifiche apportate al Manuale tecnico-funzionale sono contenute nel relativo aggiornamento del 21 luglio 2014.

Ai fondi propri e ai rischi operativi, i cui trattamenti non sono previsti nella documentazione, si aggiunge ora anche la nuova rilevazione sulle perdite ipotecarie, per la quale il Gruppo ha ritenuto di non poter fornire un sostanziale valore aggiunto. Per trasparenza, nel capitolo 8 di questa Nota tecnica vengono ricapitolate le voci di output per le quali la documentazione contiene una soluzione di tipo input-output e quelle che, non avendone il Gruppo interbancario rilevato la materialità, non vengono affatto documentate.

Per ciò che concerne la frequenza segnaletica e i termini di invio si rimanda alle disposizioni contenute negli ITS.

² Al riguardo, si evidenzia che, poiché le modifiche normative non riguardano gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, è stato talvolta necessario definire istruzioni per la predisposizione dell'input e funzioni extra-tabellari differenziate.

1. RISCHIO DI CREDITO

1.1. Classificazione delle esposizioni nei portafogli prudenziali e relativa ponderazione

La normativa prevede alcune modifiche ai criteri di classificazione delle esposizioni nei portafogli prudenziali e alla loro ponderazione. Vengono quindi adeguate le istruzioni per la predisposizione dell'input (I0717) e il contenuto della tavola delle ponderazioni (TCOR37).

Si riportano di seguito i principali interventi.

- Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali. Per quanto riguarda le attività fiscali da includere in questo portafoglio è prevista la deduzione dalle attività di rischio degli importi detratti dal patrimonio di vigilanza. Tale deduzione viene operata tramite il campo 06390 – IMPORTO DELLA DETRAZIONE OPERATA SUL PATRIMONIO, presente in input sulla FTA 01111.11, che viene collegata alla FTO 01227.19. Al fine di individuare le fattispecie a cui attribuire una ponderazione particolare è previsto il seguente nuovo campo:

05817 - ATTIVITÀ FISCALI ANTICIPATE (DTA) CON PONDERAZIONE PARTICOLARE

0 = NO;

1 = ATTIVITÀ DA PONDERARE AL 100% AI SENSI DELL'ART. 39 DEL CRR;

2 = ATTIVITÀ DA PONDERARE AL 250% AI SENSI DELL'ART. 48 DEL CRR.

Il campo è richiesto sulla FTO 01227.19.

- Esposizioni al dettaglio. Per la classificazione delle esposizioni in tale portafoglio viene mantenuta la valorizzazione a 1 del campo 05705, per il quale sono state adeguate le regole di alimentazione. È stato inoltre modificato il trattamento delle esposizioni al dettaglio, definito nella funzione F19_2_1.
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo. Qualora la BMS non rientri nell'elenco di cui all'art. 117 paragrafo 2 (campo "BMS / ORGANISMI INTERNAZIONALI" di TCOR06 uguale a 2), l'esposizione va trattata come le esposizioni verso intermediari vigilati. Se la BMS in questione è priva di rating, la ponderazione viene determinata sulla base della classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza. In tal caso il campo "RATING DELLO STATO" della TCOR06 deve essere riferito all'amministrazione centrale di appartenenza.
- Esposizioni verso intermediari vigilati. È ora possibile avvalersi delle valutazioni del merito di credito di un'ECAI riferite alle controparti delle esposizioni. Sono quindi previste nuove classi di merito e ponderazioni.
- Esposizioni ad alto rischio. La normativa (articolo 128 del CRR) prevede ulteriori fattispecie, rispetto a quelle precedentemente disciplinate, da includere in tale portafoglio. Per tutte le esposizioni la ponderazione da applicare è del 150%. Conseguentemente vengono apportate le seguenti modifiche all'alimentazione dell'input:
 - per i titoli il dominio del campo "ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO" della TCOR28 è integrato con il nuovo valore **4**

(altre esposizioni ad alto rischio). Il nuovo dominio di tale campo è quindi il seguente:

0 = NO;

1 = HEDGE FUNDS;

2 = PRIVATE EQUITY;

3 = VENTURE CAPITAL;

4 = ALTRE ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.

- per le esposizioni diverse da titoli il dominio del campo 05705, che prevede già i valori 8 (hedge funds) e 9 (private equity e venture capital), viene integrato con il nuovo valore **13 (altre esposizioni ad alto rischio)**.
- Esposizioni verso organizzazioni internazionali. L'articolo 118 del CRR comprende in questo portafoglio anche il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (ESM). I titoli emessi dall'EFSF sono individuati dalla procedura tramite il codice identificativo emittente e classificati in questo portafoglio. Per la loro ponderazione allo 0% non è più necessario alimentare il campo 05724. Per la corretta classificazione e ponderazione delle esposizioni verso l'ESM occorre valorizzare a 3 il campo "BMS / ORGANISMI INTERNAZIONALI" della TCOR06.
- Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. La valorizzazione a 1 del campo "COVERED BONDS" della TCOR28 presuppone la verifica delle condizioni definite dall'articolo 129 del CRR per l'inclusione in tale portafoglio. Ai fini della ponderazione è prevista anche per questo portafoglio la possibilità di avvalersi delle valutazioni del merito di credito rilasciate da un'ECAI.

- Esposizioni in strumenti di capitale. È un nuovo portafoglio previsto dalla normativa e include: a) le esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente; b) le esposizioni debitorie e gli altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a). Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 48 del CRR gli strumenti di capitale primario di soggetti del settore finanziario non detratti dal capitale primario di classe 1 devono essere ponderati al 250%. L'individuazione di tali esposizioni, classificate nel presente portafoglio a meno che non si tratti di strumenti di capitale emessi da intermediari vigilati, richiede di alimentare il seguente nuovo campo:

**05818 - STRUMENTI DI CAPITALE DA PONDERARE AL 250%
(ART. 48 CRR)**

0 = NO;

1 = Sì.

Il campo è richiesto sulle FTO 01063.02/11, 01071.20/22 e 01079.02/42/44/62/64.

1.2. Ulteriori nuovi campi richiesti in input

1.2.1. Esposizioni verso piccole e medie imprese

È necessario individuare le esposizioni verso piccole e medie imprese (PMI), per la cui definizione la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione fornisce una guida (cfr. "Q&A" EBA

2013_27). Inoltre l'articolo 501 del CRR stabilisce che i requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI sono moltiplicati per un fattore di 0,7619. Al fine di individuare tali fattispecie vengono introdotti i seguenti nuovi campi:

05804 – PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1 = PMI;

0 = NO PMI.

05805 – PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO

1 = PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO (ART. 501 CRR);

0 = NO PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO.

Il campo è richiesto sulle FTO dei fidi, degli impegni e dei finanziamenti verso clientela.

Il fattore di sostegno previsto dall'articolo 501 del CRR può essere applicato solo se sono soddisfatte le tre condizioni descritte nel paragrafo 2. Al riguardo si precisa che:

- la condizione di cui al punto a) viene verificata in fase di generazione;
- la condizione di cui al punto b) deve essere verificata dall'azienda nell'alimentazione del campo 05805;
- la procedura PUMA2 è in grado di verificare il requisito descritto al punto c) (esposizione non superiore a 1,5 milioni di euro), a livello individuale, tramite la nuova funzione **F19_3**. L'azienda può chiedere, attraverso la valorizzazione del campo "Trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI" della TCOR50, alla procedura di effettuare o meno i controlli circa la

corretta applicazione del fattore di sostegno ed eventualmente di rideterminarla.

1.2.2. Utilizzo parziale della metodologia IRB

Le banche che utilizzano parzialmente la metodologia IRB devono valorizzare il campo "METODOLOGIA ADOTTATA PER RISCHIO DI CREDITO" della TCOR50 pari a 9 (METODOLOGIA IRB ADOTTATA PARZIALMENTE). Attraverso il campo 05888 - ESCLUSIONE DELLE ESPOSIZIONI TRATTATE CON METODOLOGIA IRB sono individuate le esposizioni da includere (valore 0) o da escludere (valore 1) dal calcolo della metodologia standard.

Qualora le esposizioni siano da trattare secondo la metodologia standard (campo 05888 = 0) occorre alimentare anche i seguenti nuovi campi:

05889 - DIGIT PER ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA

0 = NO;

1 = ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA (CFR. ART. 150, PARAGRAFO 1, DEL CRR).

05890 - DIGIT PER ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB

0 = NO;

1 = ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB (CFR. ART. 148, PARAGRAFO 1, DEL CRR).

1.2.3. Nuove esposizioni in stato di default

Per la determinazione delle nuove esposizioni scadute nel periodo di riferimento viene creato il nuovo campo **05820 - ESPOSIZIONE PASSATA IN DEFAULT DALL'ULTIMA DATA DI RIFERIMENTO**. Il campo deve essere valorizzato a 1 per le esposizioni che nel trimestre di riferimento sono entrate nello stato di default (sofferenze, incagli, ristrutturare, scadute e/o sconfinanti deteriorate). Il campo è richiesto sulle FTO di rapporto e di fido che possono assumere lo stato di default e sulle FTO 02478.99 e 02479.99 per l'eventuale trascinamento della condizione di ristrutturato e di scaduto/sconfinante deteriorato (cfr. F27_1 e F27_2).

1.2.4. Crediti di firma

Al fine di individuare le fattispecie di crediti di firma a rischio medio/basso è previsto il seguente nuovo campo:

05816 - TIPO FINANZIAMENTO DEL COMMERCIO

0 = ALTRO;

1 = FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI OFFERTE E DI CORRETTA ESECUZIONE CHE NON ASSUMONO LA FORMA DI SOSTITUTI DEL CREDITO (CFR. CRR, ALLEGATO I, PUNTO 3.A.II);

2 = LETTERE DI CREDITO STANDBY IRREVOCABILI CHE NON ASSUMONO IL CARATTERE DI SOSTITUTI DI CREDITO (CFR. CRR, ALLEGATO I, PUNTO 3.A.III).

Il campo è richiesto sulle FTO 01401.02/04 e 01407.02/04.

1.3. Credit risk mitigation

La produzione delle nuove informazioni richieste dalla normativa segnaletica richiede di rivedere la funzione F05_2_6 – CREDIT RISK MITIGATION. In particolare si rendono necessarie alcune modifiche volte a impostare il portafoglio e la ponderazione ante-CRM (rispettivamente campi 05707 e 05723), la cui costruzione deve tener conto delle garanzie immobiliari ma non delle altre forme di protezione. Si evidenzia, tra l'altro, che il trattamento delle esposizioni scadute garantite da immobili non viene più descritto in uno specifico paragrafo, ma rientra nella fase relativa alle esposizioni garantite da immobili.

Per quanto riguarda l'alimentazione dell'input delle garanzie si sottolineano i seguenti aspetti.

- La valutazione dell'ammissibilità generica e specifica delle garanzie (campi 05751 e 05752) deve ora far riferimento ai criteri definiti nel CRR. Si precisa che, in continuità con le precedenti modalità di alimentazione, l'inclusione nelle forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito rientra nei requisiti di ammissibilità specifica.
- Nell'ambito della protezione del credito di tipo personale, tra i fornitori di protezione ammessi sono incluse anche le controparti centrali. Per individuare tali garanti occorre quindi prevedere

nelle FTO delle garanzie personali il campo 05080 - RAPPORTI CON CONTROPARTI CENTRALI.

- L'articolo 125 del CRR (Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali) non prevede il trattamento delle garanzie integrative idonee; pertanto non è più possibile alimentare il campo 05757 - DIGIT IDONEITÀ POTENZIALE PER GARANZIA INTEGRATIVA e la FTO 09641.99 - GARANZIE INTEGRATIVE IDONEE.
- L'articolo 127 del CRR (Esposizioni in stato di default) non prevede il trattamento delle esposizioni scadute coperte da garanzie reali non riconosciute dalla CRM; pertanto non è più prevista l'alimentazione del campo 05762 - GARANZIE REALI PER ESPOSIZIONI SCADUTE.

1.4. Esposizioni scadute/sconfinanti

Il CRR (articoli 127 e 178) prevede, solo nel caso delle esposizioni al dettaglio, la possibilità di applicare la definizione di default al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

È necessario quindi modificare la determinazione delle esposizioni scadute/sconfinanti, tenendo conto che per i portafogli diversi dalle "Esposizioni al dettaglio" è prevista l'applicazione solo dell'approccio per debitore³. In particolare per il portafoglio

³ Tale criterio era già in essere per le aziende che adottano la metodologia IRB.

"Esposizioni garantite da immobili" viene meno l'obbligo di utilizzare l'approccio per transazione.

La comunicazione della Banca d'Italia dell'11 marzo 2014 ha esteso l'applicazione dei nuovi criteri al bilancio e alle segnalazioni di vigilanza, a partire dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2014. In particolare le banche possono utilizzare l'approccio per singola transazione per le sole esposizioni verso soggetti *retail* (incluse le esposizioni verso soggetti *retail* garantite da immobili), mentre sono tenuti ad applicare l'approccio per singolo debitore alle rimanenti esposizioni (incluse le esposizioni verso soggetti non *retail* garantite da immobili)⁴.

Vengono conseguentemente adeguate l'istruzione I0321 e la funzione F27_2. Quest'ultima opera in maniera differenziata tra banche e intermediari finanziari.

1.5. Ripartizione geografica

Al fine di produrre le informazioni sulla ripartizione geografica delle attività di rischio, sono operati i seguenti interventi:

- il campo 00016 – STATO DELLA CONTROPARTE viene inserito nell'input delle attività materiali e di FTO relative ad attività di vario tipo, anche se non riferite ad una controparte;
- viene creata la nuova funzione **F44 - SEGNALAZIONE DELLA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO,**

⁴ La normativa degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale non ha invece subito modifiche.

che permette di applicare la soglia definita dalla normativa per la segnalazione di tali informazioni;

- per le banche che adottano la metodologia basata sui rating interni è prevista l'alimentazione delle FTO di input/output 59072.XX (Ripartizione geografica delle attività di rischio – metodologia basata sui rating interni) e della FTO 59074.00 (Ripartizione geografica dei requisiti patrimoniali totali a fronte del rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni), che integra la generazione della FTD 59074.02.

1.6. Altri interventi

Si evidenzia inoltre che:

- al fine di determinare l'esposizione originaria al netto delle rettifiche di valore di vigilanza, occorre modificare il ragionamento R01_4 (RAG-UTILB2) e alcune formule di derivazione relative ai derivati;
- la lunghezza dei campi 05706, 05707, 05708, 05710 e 05720, relativi ai portafogli prudenziali, passa da 2 a 3 posizioni⁵;
- l'uso del campo 05724 - PONDERAZIONE SPECIFICA è stato esteso ad altre fattispecie (cfr. I0717_1);
- le esposizioni verso Cassa di Compensazione e Garanzia relative all'operatività sul NewMIC, precedentemente escluse dai requisiti patrimoniali, ora confluiscono nel portafoglio "Esposizioni verso intermediari vigilati" (cfr. I0501).

⁵ Per le finanziarie la lunghezza di tali campi rimane inalterata.

2. CARTOLARIZZAZIONI

2.1. Nuovi campi richiesti in input

La segnalazione prevede una nuova evidenza relativa alla classe di merito di credito originaria delle posizioni verso la cartolarizzazione; a tal fine, è necessario alimentare sulle FTO diverse da titoli il nuovo campo di input **05704 – RATING ESTERNO ORGINARIO**; sulle posizioni in titoli la medesima informazione è stata invece inserita come nuovo attributo della TCOR28.

2.2. Interventi sulle tabelle di corredo

La tabella di corredo TCOR38 è stata arricchita di tutte le informazioni necessarie, in particolare per la compilazione della sezione relativa alle “informazioni aggiuntive”.

La tabella deve essere compilata per tutte le operazioni per le quali la banca detenga almeno una posizione e per tutte le operazioni che sono state avviate nell’anno solare - per le quali abbia svolto il ruolo di originator o sponsor - senza detenere verso di esse alcuna posizione.

Il campo “CARTOLARIZZAZIONI – POSIZIONI PONDERATE AL 1250% O AL 1666,67%”, fino ad oggi presente in TCOR50, è stato inserito nella tabella TCOR38 in quanto la scelta relativa alla deduzione dal patrimonio di vigilanza o meno può essere fatta a livello di singola operazione di cartolarizzazione.

2.3. Interventi su trattamenti extratabellari

Le posizioni verso le cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza, pur non intervenendo nel calcolo del requisito patrimoniale, formano ora oggetto di segnalazione e non vengono quindi escluse dal processo elaborativo. Viene, pertanto, eliminata la fase extra-tabellare F25_1.

Nella segnalazione è ora prevista anche l'esposizione dell'importo al lordo delle rettifiche di valore; a tal fine, si è reso necessario l'aggiornamento della funzione F26_1 (CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE), che deve intendersi valido per le sole banche e che viene pertanto ridenominata F26_1_1. L'analoga funzione delle finanziarie è quella valida fino ad oggi e viene ridenominata F26_1_2.

3. RISCHIO DI CONTROPARTE

3.1 Generalità

Il CRR prevede che le esposizioni verso controparti centrali siano incluse nel rischio di controparte, con un trattamento differenziato a seconda che la controparte centrale sia qualificata o meno. L'eventuale negoziazione del contratto in mercati regolamentati (campo 01003) non rileva ai fini dell'inclusione dell'operazione nel rischio di controparte.

Per l'individuazione delle controparti centrali qualificate viene modificato il dominio del campo 05080 - RAPPORTI CON CONTROPARTI CENTRALI nel seguente modo:

0 = NO;

1 = CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA – CC&G;

2 = ALTRE CONTROPARTI CENTRALI QUALIFICATE;

3 = CONTROPARTI CENTRALI NON QUALIFICATE.

Il CRR definisce “controparte centrale qualificata” una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 di tale regolamento. Nelle disposizioni transitorie l'articolo 497 del CRR prevede che, fino a quindici mesi dopo l'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione, di cui all'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 14 o 25 di tale regolamento in merito all'autorizzazione o al riconoscimento della CCP, un ente può considerare che tale CCP sia una CCP qualificata.

Nei rapporti con controparti centrali l'ente segnalante può agire come:

- a) *partecipante diretto*: impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;
- b) *cliente*: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata.

Per gestire le varie fattispecie previste dal CRR viene introdotto il nuovo campo **05832 - RUOLO DELL'ENTE NELLE OPERAZIONI CON CCP**, con il seguente dominio:

- 1 = PARTECIPANTE DIRETTO;
- 2 = CLIENTE – TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFI 2 E 4, DEL CRR
(PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%);
- 3 = CLIENTE – TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFI 3 E 4, DEL CRR
(PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%);
- 0 = ALTRO / NON INTERESSA.

Il campo è richiesto nelle FTO dei derivati, delle operazioni SFT e dei margini iniziali e di variazione forniti come garanzia a controparti centrali⁶.

Al fine di consentire l'azzeramento del rischio di controparte nei casi previsti dalla normativa, viene previsto il nuovo campo **05833 - AZZERAMENTO DELL'ESPOSIZIONE VERSO CCP**, con il seguente dominio:

- 0 = NO;
- 1 = AZZERAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 306, PARAGRAFO 1, PUNTO C);
- 2 = AZZERAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 306, PARAGRAFO 2.

Il valore 1 può essere alimentato nelle FTO dei derivati e delle operazioni SFT, mentre il valore 2 è previsto per le FTO dei margini iniziali e di variazione forniti come garanzia a controparti centrali.

3.2 Trattamenti specifici per partecipanti diretti

Per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP è stata creata la nuova **FTO 01200.00 - CONTRIBUTI PREFINANZIATI AL FONDO DI GARANZIA (DEFAULT FUND) DI UNA CCP.**

Per la determinazione del requisito complessivo in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP qualificate sono previsti due calcoli alternativi:

- a) trattamento delle esposizioni da negoziazione ai sensi dell'articolo 306 e delle esposizioni derivanti dai contributi prefinanziati al fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 308;
- b) trattamento di tutte le esposizioni ai sensi dell'articolo 310.

Qualora la banca si avvalga del trattamento di cui al punto a) deve fornire in input sulla FTO 01200.00 il nuovo campo importo **06080 – REQUISITO PER CONTRIBUTI PREFINANZIATI AL FONDO DI GARANZIA DI UNA QCCP (K_i) AI SENSI DELL'ARTICOLO 308 DEL CRR.**

Se il suddetto campo non viene alimentato, verrà eseguito il trattamento di cui al punto b) tramite la nuova funzione **F43 - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI VERSO QCCP.**

Si precisa che non è stato sviluppato il trattamento delle seguenti fattispecie:

- margini e contributi al fondo di garanzia costituiti da attività diverse dal contante;
- contributi non finanziati a CCP non qualificate.

⁶ Per quanto riguarda i margini iniziali è stata eliminata la possibilità di alimentare le FTO riferite a

Si è inoltre colta l'occasione per rivedere l'impostazione di input delle operazioni SFT in presenza di accordi-quadro di compensazione (cfr. nuova istruzione I0323) e il relativo trattamento nell'ambito della credit risk mitigation (cfr. F05_2_6_1).

4. RISCHI DI MERCATO

Il CRR nell'ambito dei rischi di mercato conferma – in via generale – la disciplina previgente.

I requisiti patrimoniali continuano pertanto a poter essere determinati, coerentemente con un'articolata disciplina normativa, secondo:

- una metodologia di calcolo standardizzata, nell'ambito della quale è previsto l'utilizzo di diversi modelli per il trattamento di specifici rischi e/o strumenti;
- una metodologia basata sui modelli interni;
- specifiche previsioni normative (es. strumenti sensibili a più fattori di rischio, metodo di scenario per opzioni, ecc.).

In tale contesto, alcuni trattamenti vengono integralmente supportati dalla procedura Puma2, altri parzialmente, altri ancora sono demandati alla cura aziendale. In particolare:

- ✓ il dettaglio delle tipologie di rischio gestite è contenuto nella tabella allegata alla presente nota (file "tabella rischi di mercato");

- ✓ i contratti derivati su crediti (e conseguentemente il portafoglio di negoziazione di correlazione) sono gestiti limitatamente alla produzione delle forme tecniche derivate intermedie.

Per quanto concerne le novità introdotte dal Regolamento, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) - che rappresenta una novità di interesse generale – viene gestito secondo il metodo standardizzato.

L'opzione per tale metodo deve essere esercitata impostando ad 1 il nuovo digit di TCOR50 appositamente previsto “requisito per CVA – applicazione del metodo standardizzato”.

Altri profili, per i quali non è emersa una “materialità” dei fenomeni tale da giustificare l'implementazione, sono invece demandati – ove presenti - alla cura aziendale. Rientrano in tale categoria:

- il requisito aggiuntivo sulle operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 337 paragrafo 3;
- la gestione delle nozioni di “valute strettamente correlate”, “valute perfettamente correlate”, “valute oggetto di un accordo intergovernativo” e delle connesse agevolazioni ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per rischio di cambio di cui all'art. 354;
- la gestione del “massimale” nel calcolo del requisito per rischio specifico di cui all'art. 335;
- la previsione, di cui all'art. 358, di operazioni SFT su merci.

4.1. Nuovi campi richiesti in input

4.1.1. Trattamento CVA per le esposizioni

Il Regolamento prevede – per alcune tipologie di operazioni - il calcolo di un requisito patrimoniale per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito “CVA” (cfr. artt. 381 e ss).

Ai fini di tale requisito agiscono condizioni di esclusione molteplici e complesse, alcune delle quali già identificate nel processo Puma2 (ad esempio: operazione con controparte centrale), altre che richiedono invece necessariamente una specifica asserzione da parte della Banca.

Per identificare con flessibilità le operazioni che in concreto debbono concorrere al requisito per CVA la soluzione Puma2 prevede di avvalersi di due nuove informazioni:

- il **campo 05744 - DIGIT PER TRATTAMENTO CVA** , con il dominio:
0 = NO;
1 = SI.
- il **campo 05743 - DIGIT PER L'ESCLUSIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER CVA** , con il dominio:
0 = NO (NON ESCLUSO);
1 = SI (ESCLUSO).

Di esse, il campo 05744 viene derivato automaticamente dalla procedura Puma2 in base alle caratteristiche dell'operazione considerata (ad esempio: forma tecnica originaria, se negoziata con controparti centrali o meno, operazioni infragruppo, etc.) mentre il campo 05743 è ad esclusiva ed obbligatoria cura aziendale e serve

per determinare – in base al valore di input fornito – l'esclusione dal requisito per CVA di operazioni che la procedura avrebbe – di propria iniziativa - assoggettato.

Esempi di tale trattamento possono essere i seguenti:

- per un contratto derivato finanziario con controparte centrale qualificata il campo 05744 viene impostato dalla procedura pari a zero, e pertanto l'alimentazione del campo 05743 non è necessaria (poiché l'operazione è già esclusa dal calcolo del requisito per CVA);
- per un contratto derivato finanziario non negoziato con controparte centrale qualificata il campo 05744 viene invece impostato dalla procedura pari ad 1, valore che comporterebbe di per sé l'assoggettamento al requisito per CVA; nell'ipotesi in cui si verifichi una delle condizioni di esenzione previste dalla normativa è dunque onere della Banca alimentare il campo 05743 con il valore 1 per ottenere l'esclusione prevista.

4.1.2. Fattore di ponderazione per requisito CVA

Il processo di calcolo del requisito per CVA richiede l'applicazione del fattore di ponderazione previsto dalla specifica normativa (cfr art. 384, tabella 1).

Per le banche che usano il metodo standardizzato per il rischio di credito l'individuazione di tale fattore di ponderazione è determinata automaticamente dalla procedura sulla base delle informazioni già disponibili.

Le banche che utilizzano i modelli interni per il rischio di credito devono invece fornire in input il fattore di ponderazione applicabile, utilizzando il nuovo **campo di input 05736 – FATTORE DI PONDERAZIONE PER REQUISITO CVA**. Tale campo deve essere alimentato direttamente con i valori previsti dalla citata tabella 1 dell'art. 384.

4.1.3. Trattamento CVA per le coperture ammissibili

L'articolo 386 del Regolamento individua le “coperture ammissibili” ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per CVA e definisce le condizioni per la loro applicazione.

Per identificare le coperture ammissibili (costituite da specifiche tipologie di derivati su crediti: credit default swap single-name e index cds), sulla FTA 01594.98 viene richiesto il nuovo campo **05737 - DIGIT PER COPERTURA AMMISSIBILE PER CVA**, con il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI, DATI DI MERCATO

2 = SI, PROXY

Si rammenta che in ipotesi di utilizzo dei contratti derivati su crediti ai fini della copertura CVA la corrispondente garanzia personale non può essere utilizzata in altri ambiti prudenziali; a tal fine le banche devono gestire opportunamente il digit di ammissibilità specifica.

4.2. Interventi sulle tabelle di corredo

Per supportare il trattamento previsto dall'art. 336, paragrafo 2, del CRR, nella tabella di corredo TCOR28 è previsto un nuovo attributo, denominato **CATEGORIA DI POSIZIONI PER RISCHIO SPECIFICO – BANCHE IRB**, destinato a contenere la categoria emittente da avvalorare a cura della banca direttamente con i valori previsti per il campo 05831.

L'art. 344 del CRR prevede l'esclusione dal requisito patrimoniale per rischio specifico degli strumenti su indici azionari negoziati in borsa che rappresentano un indice pertinente adeguatamente diversificato. A tal fine è stato ampliato il dominio dell'attributo INDICE AZIONARIO della tabella TCOR28 prevedendo anche il valore 2 (INDICI AZIONARI NEGOZIATI IN BORSA ADEGUATAMENTE DIVERSIFICATI).

Il calcolo del requisito patrimoniale per posizioni in merci previsto dal Regolamento (cfr. artt. 357 e ss.) e le richieste informative formulate dagli ITS (annex I, foglio 23) richiedono la classificazione delle posizioni per tipologia di merce. A tal fine è stata istituita la **nuova tabella di corredo TCOR42 – Merci**, ad alimentazione aziendale.

L'art. 382, paragrafo 2, prevede la possibilità che le operazioni di finanziamento tramite titoli concorrano – su decisione dell'Autorità competente – al calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA).
Conseguentemente, in prospettiva di eventuali future decisioni della

specie, nel pannello guida delle scelte aziendali (TCOR50) è fin d'ora previsto un apposito digit.

4.3. Interventi su trattamenti extratabellari

Il Regolamento e il nuovo schema segnaletico hanno determinato la sostanziale revisione dei trattamenti extratabellari inerenti ai requisiti patrimoniali per i rischi di mercato.

In particolare, sono state oggetto di intervento le seguenti funzioni:

F11 – RISCHI DI MERCATO

F11_1 – RISCHIO DI POSIZIONE

F11_2 – RISCHIO DI REGOLAMENTO

F11_4 – RISCHIO DI CAMBIO

F11_4_1 – RISCHIO DI CAMBIO BANCHE

F11_4_2 – RISCHIO DI CAMBIO FINANZIARIE

F11_5 – PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIG. PER GRANDI RISCHI

Inoltre, l'introduzione del requisito patrimoniale per CVA ha richiesto lo sviluppo della nuova funzione:

F11_6 – RISCHIO PER CVA

F11_6_1 - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER CVA.

F11_6_2 - CREDIT RISK MITIGATION PER CVA

5. GRANDI ESPOSIZIONI

Con l'attuazione del Regolamento (UE) 575/2013 del 26 giugno 2013 ("CRR") e della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), la disciplina delle grandi esposizioni, presenta talune novità rispetto alla precedente normativa sui grandi rischi.

In particolare:

- è richiesta anche l'esposizione dell'importo al lordo delle rettifiche di valore;
- è richiesta anche l'esposizione dell'importo delle esposizioni detratte dai fondi propri;
- per le garanzie reali finanziarie è possibile utilizzare anche il metodo integrale, in linea con la CRM ai fini del rischio di credito;
- per le garanzie personali e reali, trattate con il metodo semplificato, la normativa prevede che per la parte di esposizione garantita si effettui la traslazione verso il soggetto garante (principio di sostituzione), solo se la ponderazione relativa alla garanzia (campo 05725 – PONDERAZIONE PER RISCHIO DI CREDITO) è inferiore o uguale a quella relativa al debitore. Per le esposizioni garantite indicate nell'art. 400 del CRR (esenzioni) non si applica il principio di sostituzione;
- è richiesto il ramo di attività economica per le controparti non residenti relative ad altre società finanziarie (sottogruppi 717, 718, da 733 a 735, 739, 743, 744, 745, 746, 747, 748) e "Società non finanziarie" (sottogruppi da 757 a 759).

Vengono quindi adeguati:

- le istruzioni per la predisposizione dell'input (I0714_1);
- i ragionamenti R01_4 (RAG-UTILB2), R04_1 (RAG_GR1), R04_2 (RAG_GR2) e R04_3 (RAG_GR3), al fine di trattare anche il campo 07515 - IMPORTO LORDO PER GRANDI ESPOSIZIONI;
- le funzioni F05_2_7_1 (CRM PER LE GRANDI ESPOSIZIONI) e F18_1 (TRATTAMENTI SPECIFICI PER GRANDI ESPOSIZIONI BANCHE);

ed eliminata la funzione F25_2 (DEDUZIONE DAL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE PER GRANDI RISCHI – BANCHE).

Per quanto riguarda le finanziarie, pur non essendo coinvolte dalle modifiche normative su indicate, la relativa istruzione (I0714_2) è stata rivista nella forma.

5.1. Nuovi campi richiesti in input

5.1.1. Esclusione garanzia dalle grandi esposizioni

Sulle FTO delle garanzie è stato introdotto un nuovo campo **05750 – DIGIT ESCLUSIONE GARANZIA DALLE GRANDI ESPOSIZIONI** (0 o assente = NO, 1=SI), che permette alla banca di escludere la stessa dal processo di mitigazione del rischio ai fini delle grandi esposizioni in presenza del metodo semplificato. La normativa, infatti, prevede l'obbligo di traslazione sul soggetto

garante; pertanto potrebbe risultare non vantaggioso l'utilizzo di tale garanzia.

Per le garanzie reali finanziarie la normativa prevede che debbano essere trattate secondo la stessa metodologia prevista nel rischio di credito. Si farà pertanto riferimento anche per i grandi rischi al campo CRM – METODOLOGIA CALCOLO GARANZIE REALI FINANZIARIE presente nel PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI (TCOR50).

5.2. Interventi sulle tabelle di corredo

Al fine di rappresentare correttamente le esposizioni indirette della banca segnalante, la TCOR29 dovrà essere alimentata anche con le relazioni intercorrenti tra i garanti connessi e la capogruppo, nonché le singole controparti garanti se emittenti di strumenti finanziari.

E' stato modificato inoltre l'attributo TIPO RELAZIONE per accogliere il nuovo concetto di controllo con i relativi valori previsti dalla segnalazione.

6. LIQUIDITA'

6.1. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

L'art. 412 del CRR prevede che gli enti detengano attività liquide, la somma del cui valore copra i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di assicurare che gli enti mantengano livelli di riserve di liquidità adeguati per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di forte stress per un periodo di trenta giorni.

Fino a quando il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei del CRR non è pienamente specificato e attuato come norma minima conformemente all'articolo 460, gli enti segnalano alle autorità competenti in un'unica valuta (tranne le eccezioni previste all'art. 415), a prescindere dalla denominazione effettiva:

- Attività liquide (di base, aggiuntive e supplementari)
- Deflussi di liquidità (sui depositi al dettaglio, su altre passività, aggiuntivi, da linee di credito e di liquidità)
- Afflussi di liquidità

6.1.1. Nuovi campi richiesti in input

6.1.1.1 Attività liquide

L'art. 416, paragrafo 1, lettera a) prevede che le esposizioni verso le banche centrali possano essere considerate attività liquide nella misura in cui tali esposizioni possano essere ritirate in qualsiasi momento in periodi di stress. In particolare, per quanto riguarda i depositi presso le banche centrali relativi alle riserve minime, le banche devono determinare la quota parte mobilizzabile del

deposito alla data di riferimento della segnalazione. Nel fare ciò devono tenere conto sia delle regole di calcolo e di mantenimento della riserva obbligatoria sia di eventuali intese comuni con le banche centrali relative alla misura in cui tale riserva possa essere ritirata in periodi di stress.

A tal fine le banche alimentano la suddetta quota nel campo **05145 – QUOTA ROB RITIRABILE IN PERIODI DI STRESS** richiesto sulle FTO 01017.12 e 01017.58 (per quest'ultima solo se campo 00145 = 8).

Per tali esposizioni si presuppone che queste confluiscono interamente nella specifica voce delle attività liquide di base (59350.04), che esclude la complementare voce delle attività liquide supplementari (59352.04). Qualora vengano rappresentate casistiche diverse il Gruppo interbancario si riserva di effettuare ulteriori analisi.

L'art. 416, paragrafo 1, lettera f) prevede che se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie, i depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale possano essere considerate attività liquide. A tal fine, le sole banche di credito cooperativo (condizione da verificare tramite accesso al File Guida Lavorazioni) devono alimentare sulla FTO 01017.94 il nuovo **campo 05142 – RETE COOPERATIVA: DEPOSITI MINIMI**, con il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI.

Per tali depositi si presuppone che questi confluiscono interamente nella specifica voce delle attività liquide di base (59350.22), che esclude la complementare voce delle attività liquide supplementari (59352.32). Inoltre, in assenza di materialità, non viene individuato un input specifico per rappresentare gli altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide. Qualora dovessero emergere casistiche diverse da quelle sopra rappresentate, il Gruppo interbancario si riserva di effettuare ulteriori analisi.

L'art. 416, paragrafo 3, lettera a) prevede che le attività vincolate, ma disponibili in un aggregato di garanzie da utilizzare per l'ottenimento di finanziamenti aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili (ma non finanziate disponibili per l'ente), possano essere utilizzate, qualora presentino le caratteristiche definite dalla normativa, nell'ambito delle attività liquide.

A tal fine è stata sviluppata una specifica funzione rivolta a individuare la quota parte di attività componenti il pool di garanzie costituito per operazioni con l'Eurosistema che, pur essendo impegnata, risulta disponibile in quanto non a garanzia del fido effettivamente utilizzato (cfr. la funzione F42, allegata).

Nell'ipotesi che nella composizione del pooling di garanzie siano presenti anche crediti, è necessario poterli individuare attraverso il **campo 05107 – ATTIVITA' IMPEGNATA**. Tale campo,

inizialmente previsto su un numero limitato di forme tecniche (FTO 01123.02, 01131.26/76, 01151.05/07, 01189.03), potrà essere esteso nel tempo sulla base delle casistiche rappresentate dagli enti. Il suo dominio è il seguente:

0 = NO;

1 = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA

2 = ALTRO TIPO DI IMPEGNO.

Il valore 2, non necessario ai fini della liquidità, è richiesto per la generazione della nuova tabella di Nota integrativa del bilancio bancario relativa alle attività impegnate.

L'elaborazione della suddetta funzione richiede inoltre di alimentare in input sulle FTO 01123.02, 01131.26/76, 01151.05/07, 01189.03, 01063.11, 03904.02/06, 09701.04 (per questa FTO il campo è richiesto solo se il campo 05070 è uguale a 1), 01621.00, 03936.02 il **campo importo 06060 – VALORE DELLA GARANZIA AL NETTO DELL'HAIRCUT APPLICATO DALLA BANCA CENTRALE.**

L'art. 416, par. 3 del CRR fornisce le condizioni che le attività devono soddisfare per essere considerate "attività liquide". La procedura riutilizza informazioni già presenti nella Puma2 per verificare il rispetto delle stesse:

- lettera a), si considerano le sole attività non vincolate (FTO 01063.02 e FTO/FTA 03904.02/06, 01621.00, 03936.02 solo se campo 00107=0 e FTA 09701.04 solo se campi 00107=0 e 05070=1) oppure quelle vincolate in un aggregato di garanzie ma disponibili (FTO 01063.11 e FTO/FTA 03904.02/06, 01621.00,

03936.02 e FTA 09701.04 con campo 00107=35 e campo 05128=1, scritto dalla funzione F42);

- lettera b), si utilizza il COD.FISCALE presente nel File Guida Lavorazioni per escludere le emissioni proprie, la tabella TCOR13 per le emissioni di proprie filiali e la tabella TCOR25 per le emissioni di controllate, collegate, ecc.; in tale tabella devono essere censite anche le eventuali emissioni di altre filiazioni dell'impresa madre (a differenza delle controllanti, controllate, altre partecipate e imprese del gruppo, tali soggetti non devono essere censiti invece nella tabella TCOR20);
- lettera c), per i titoli di proprietà (01063.02/11 ⁷) viene riutilizzata la gerarchia del FV (campo 05344), considerando soddisfatta la condizione se il livello è 1 o 2; per i titoli ricevuti in garanzia (09701.04) o in operazioni di PCT attive (03904.02/06) o in operazioni di prestito titoli (01621.00 o 03936.02), viene invece richiesto il nuovo **digit 05143 - RISPETTO DELLA CONDIZIONE DI CUI ALLA LETTERE c) DELL'ART. 416 PAR. 3.** (0=NO; 1=SI);
- lettera d), si utilizza l'attributo STANZIABILITA' BCE presente nella tabella TCOR14;
- lettera e), si riutilizza il campo 00552 – INDICATORE DI QUOTAZIONE (derivato sui titoli dall'attributo QUOTATO della tabella TCOR14), considerando soddisfatta la condizione se esso è pari a 1.

⁷ La FTO 01063.11 viene citata in quanto strumentale all'esecuzione della funzione extra-tabellare volta ad individuare la quota parte di attività componenti il pool di garanzie costituito per

Tuttavia, per quanto riguarda le operazioni in valuta:

- per il rispetto della condizione di cui alla lettera d), occorre alimentare anche il nuovo **campo 05147 - ATTIVITÀ DETENUTA PER SODDISFARE I DEFLUSSI DI LIQUIDITÀ NELLA VALUTA DI UN PAESE TERZO** (0 = NO, 1= SI);
- per il rispetto della condizioni di cui alle lettere c) ed e) nel caso di contanti ed esposizioni verso banche centrali, si utilizza il nuovo attributo **RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE c) ed e) DELL'ART. 416 PAR. 3.** di TCOR01 (cfr. anche par. 6.1.2 – Interventi sulle tabelle di corredo), con il quale la procedura verifica se per una certa valuta esista un prezzo di mercato contro euro e una quotazione in una borsa valori riconosciuta.

L'art. 417 del CRR fornisce i requisiti operativi che le attività devono rispettare per essere classificate come liquide. E' pertanto necessario alimentare sulle FTO delle attività potenzialmente liquide - 01063.02/11, 03904.02/06, 09701.04 (per questa FTO il campo è richiesto solo se il campo 05070 è uguale a 1), 01621.00 e 03936.02 - il nuovo **campo 05130 – REQUISITI OPERATIVI PER LA DETENZIONE DI ATTIVITA' LIQUIDE DI CUI ALL'ART. 417**, che presenta il seguente dominio:

0 = ALTRO;

1 = TUTTI I REQUISITI DELL'ART. 417 CRR;

2 = ALCUNI/TUTTI I REQUISITI DELL'ART. 417 CRR MA NON LA LETTERA b);

3 = ALCUNI/TUTTI I REQUISITI DELL'ART. 417 CRR MA NON LA LETTERA c);

operazioni con l'Eurosistema che, pur essendo impegnata, risulta disponibile in quanto non a

4 = ALCUNI/TUTTI I REQUISITI DELL'ART. 417 CRR MA NON LE LETTERE b) E c);

5 = NON TUTTI I REQUISITI DELL'ART. 417 CRR MA ALMENO LETTERE b) E c).

E' bene notare che per le attività corrispondenti all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c) il rispetto dei requisiti operativi non deve tenere in considerazione le condizioni di cui alle lettere a) e d).

L'art. 416, paragrafo 4, prevede che, nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 (che definiscono le "attività liquide di base"), in attesa della definizione di un requisito vincolante in materia di liquidità conformemente all'articolo 460 e conformemente al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli enti segnalino, qualora siano soddisfatte almeno le condizioni b) e c) dell'art. 417, anche le seguenti "attività liquide aggiuntive":

- altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, quali strumenti di capitale e oro, sulla base di criteri trasparenti e oggettivi compresi alcuni o tutti i criteri elencati all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5 (lett. a));
- altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale e negoziabili, quali strumenti garantiti da attività che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5 (lett. b));
- altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma non negoziabili, quali i crediti come definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5 (lett. c)).

Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni b) e c) dell'art. 417 è necessario richiedere il **campo 05130** (cfr. sopra) anche sulle FTO 01007.02 (solo se oro, campo 00191 uguale a 0), 01083.20/22/24/26, 01123.02, 01131.26/76, 01151.05/07 e 01189.03.

Per quanto riguarda la negoziabilità degli strumenti di capitale e degli strumenti garantiti da attività, trattandosi di titoli, si utilizza il valore 1 del campo 00552, mentre per l'oro si assume per default la sua negoziabilità.

La caratteristica di stanziabilità presso la BCE per i titoli viene desunta dalla tabella TCOR14. Al fine di poter identificare, invece, i crediti e le *commercial paper* stanziabili a garanzia presso la BCE, deve essere fornito in input il campo **05004 – DIGIT STANZIABILITA' BCE** sulle FTO 01123.02, 01131.26/76, 01151.05/07 e 01189.03. L'alimentazione di tale digit dovrà avvenire conformemente a quanto specificato nel capitolo 6 (attività idonee) del documento "L'attuazione della politica monetaria nell'area dell'euro - caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema", pubblicato dalla BCE.

L'art. 415, paragrafo 1, prevede che, fino a quando il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei non è pienamente specificato e attuato come norma minima conformemente all'articolo 460, gli enti segnalino non solo gli elementi indicati nel titolo II ("attività liquide", di base e aggiuntive) ma anche quelli riportati nell'allegato III del CRR ("elementi soggetti

a segnalazione integrativa delle attività liquide" o "attività liquide supplementari").

Per l'inclusione delle attività tra le attività liquide supplementari è necessario che tutti gli elementi, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1 (contante), 2 (esposizioni della banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress) e 9 (linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza), soddisfino le condizioni seguenti:

- siano negoziati in mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici o in mercati a pronti caratterizzati da un basso livello di concentrazione; a tal fine si riutilizza il valore 1 del campo 00552 (INDICATORE DI QUOTAZIONE), derivato sui titoli dalla tabella TCOR14;
- siano non vincolati (campo 00107 uguale a zero);
- abbiano dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità mediante contratti di vendita con patto di riacquisto o mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati; per il rispetto di tale condizione non è riutilizzabile nessuna delle informazioni già previste nel patrimonio informativo Puma2 dei titoli ed è pertanto necessario introdurre nella tabella di corredo 28 il nuovo attributo **RISPETTO DELLA CONDIZIONE b) DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL CRR** (cfr. anche par. 6.1.2 – Interventi sulle tabelle di corredo).

Per quanto riguarda l'oro, si assume che l'alimentazione della FTO 01007.02 con campo 00191 = 0 presupponga sia la quotazione in una borsa valori riconosciuta sia la detenzione in proprio o il deposito in custodia nominativa. Tali condizioni sono necessarie a produrre la specifica voce delle attività liquide supplementari (59352.36), che esclude la complementare voce delle attività liquide aggiuntive (59354.14). Qualora vengano rappresentate casistiche diverse da quelle suddette il Gruppo interbancario si riserva di effettuare ulteriori analisi.

* * *

L'art. 418 del CRR prevede che il valore da segnalare per un'attività liquida sia il suo valore di mercato, al quale devono essere applicati scarti di garanzia appropriati che riflettano almeno la durata, il rischio di credito e di liquidità e gli scarti di garanzia solitamente applicabili per le operazioni di vendita con patto di riacquisto in periodi di stress generale del mercato. A tal fine, per garantire la coerenza con il valore di mercato (anch'esso oggetto di segnalazione), si ritiene opportuno determinare tale importo applicando al valore di mercato una percentuale fornita dall'azienda, con formato 3 interi e 2 decimali, tramite il nuovo campo **05136 – SCARTO DI GARANZIA (ART. 418 CRR)** sulle FTO 01007.02 (solo se oro, campo 00191 uguale a 0), 01083.20/22/24/26, 01123.02, 01131.26/76, 01151.05/07 e 01189.03 (solo se stanziabili BCE, campo 05004 uguale a 1), o per i titoli tramite il nuovo attributo **SCARTO DI GARANZIA (ART. 418 CRR)** della tabella di corredo 28 (cfr. anche par. 6.1.2 – Interventi sulle tabelle di corredo).

Con riferimento alle “linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza” di cui all’art. 416 par. 1, lett. e), non si forniscono al momento specifiche istruzioni di input in quanto non risultano ancora in essere linee di credito della specie.

* * *

L’art. 419 prevede che l'ABE valuti la disponibilità per gli enti delle attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera b), nelle valute pertinenti per gli enti stabiliti nell'Unione e stabilisce delle deroghe se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta. Inoltre, l’art. 509, par. 2, lettera i) prevede che l'ABE valuti la definizione dei prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad uso delle banche conformi alla sharia. I trattamenti per la generazione delle connesse voci della base LY (59354.30/32 per le deroghe di tipo A e B per le giurisdizioni con scarse attività liquide e 59534.34 per i titoli ammessi per la finanza islamica) non sono inclusi nella documentazione Puma2.

6.1.1.2 Deflussi di liquidità – depositi al dettaglio

L'art. 411 del CRR definisce “deposito al dettaglio” “una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI⁸, se la persona fisica o la PMI rientrerebbero nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se la passività aggregata di tutte tali imprese a livello di gruppo non supera 1 milione di EUR”.

Al fine di identificare la suddetta fattispecie sulle FTO dei depositi viene richiesto in input il nuovo **campo di input 05131 - DEPOSITO AL DETTAGLIO**, che presenta il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI.

Nell'alimentare tale nuovo campo, gli enti dovranno tenere in considerazione che:

- un depositante (persona fisica o PMI) che risulti anche debitore e che come debitore non sia stato classificato tra le esposizioni al dettaglio non può essere un depositante al dettaglio;
- qualora non presenti alcun debito (e la banca abbia accertato che non stia per essere erogato un finanziamento di importo tale da caratterizzarlo come soggetto non al dettaglio), un depositante persona fisica può essere considerato un depositante al dettaglio;
- qualora presenti debiti (erogati o in corso di erogazione) e questi siano classificati tra le esposizioni al dettaglio, un

⁸ Per la definizione di PMI si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC.

depositante persona fisica può essere considerato un depositante al dettaglio;

- qualora non presenti alcun debito (e la banca abbia accertato che non stia per essere erogato un finanziamento di importo tale da caratterizzarlo come soggetto non al dettaglio), un depositante PMI può essere considerato un depositante al dettaglio se presenta depositi inferiori a 1 milione di euro;
- qualora presenti debiti (erogati o in corso di erogazione) e questi siano classificati tra le esposizioni al dettaglio, un depositante PMI può essere considerato un depositante al dettaglio se presenta depositi inferiori a 1 milione di euro.

Il campo 05131 viene altresì richiesto sulle FTO dei titoli di debito emessi dalla banca segnalante. Nell'alimentare il campo su tali FTO gli enti devono fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 110 ⁹ del documento "*Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools*", pubblicato a gennaio 2013 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

L'art. 421, paragrafo 5 del CRR prevede l'esclusione dal calcolo dei deflussi di alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate singolarmente:

⁹ "All notes, bonds and other debt securities issued by the bank are included in this category regardless of the holder, unless the bond is sold exclusively in the retail market and held in retail accounts (including small business customer accounts treated as retail per paragraphs 89-91), in which case the instruments can be treated in the appropriate retail or small business customer deposit category. To be treated in this manner, it is not sufficient that the debt instruments are specifically designed and marketed to retail or small business customers. Rather there should be

- entro trenta giorni, il depositante non può ritirare il deposito; o
- per il ritiro anticipato entro i trenta giorni il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.

Il rispetto di tale condizione deve essere dichiarato alimentando, per i soli depositi al dettaglio (campo 05131 uguale a 1), il nuovo campo **05137 – ESCLUSIONE DAL CALCOLO DEI DEFLUSSI (ART. 421, PAR. 5 DEL CRR)**, che presenta il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI.

Qualora non esentati (campo 05137 uguale a 0), i depositi al dettaglio devono essere alimentati sulle forme tecniche interessate, che presentano il campo 05131 uguale a 1, secondo quanto di seguito indicato.

L'art. 421, paragrafo 3, del CRR prevede l'applicazione ai depositi al dettaglio di percentuali di deflusso specifiche valutate dalle singole aziende sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratice e generalizzato del mercato¹⁰. A tale proposito, devono essere forniti in input, per i soli depositi al dettaglio (campo 05131 uguale a 1), i nuovi **campi 05133 – DEPOSITO SOGGETTO A PERCENTUALE DI DEFLUSSO**

limitations placed such that those instruments cannot be bought and held by parties other than retail or small business customers".

¹⁰ Cfr. anche il documento "Guidelines on retail deposits subject to different outflows for purposes of liquidity reporting" pubblicato dall'ABE il 6 dicembre 2013.

SPECIFICA e 05135 – PERCENTUALE DI DEFLUSSO

SPECIFICA. Con il primo campo la banca deve indicare le tre categorie di depositi individuate:

0 = NO

1 = CATEGORIA 1

2 = CATEGORIA 2

3 = CATEGORIA 3;

mentre con il secondo le relative percentuali di deflusso specifiche calcolate, in formato numerico con 3 interi e 2 decimali.

L'art. 421, paragrafo 1 del CRR prevede l'applicazione di una percentuale di deflusso del 5% per particolari categorie di depositi (se non soggette alle sopra citate percentuali di deflusso specifiche, campo 05133 uguale a 0), ritenute più stabili di altre¹¹ (limitatamente alla quota coperta da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo - cfr. paragrafo 6.1.1.4). A tal fine viene richiesto in input il nuovo **campo 05132 – DEPOSITO STABILE**, da alimentare solo per i depositi al dettaglio (campo 05131 uguale a 1) con il seguente dominio:

0 = NO

1 = DEPOSITO NELL'AMBITO DI UNA RELAZIONE CONSOLIDATA (DIVERSO DA CONTO TRANSATTIVO);

2 = CONTO TRANSATTIVO (ANCHE SE NELL'AMBITO DI UNA RELAZIONE CONSOLIDATA).

Con tale campo gli enti specificano:

¹¹ Cfr. anche il documento “*Guidelines on retail deposits subject to different outflows for the purpose of liquidity reporting*” pubblicato dall'ABE il 6 dicembre 2013.

- con il valore 1 se il deposito fa parte di una relazione consolidata che rende il ritiro del deposito estremamente improbabile (es. deposito, diverso da conto transattivo, di un cliente che intrattiene mutui o altri finanziamenti a lungo termine presso la stessa banca);
- con il valore 2 se il deposito è detenuto in un conto transattivo (es. conto nel quale viene accreditato regolarmente lo stipendio) anche se nell'ambito di una relazione consolidata.

Ai restanti depositi al dettaglio non esentati (campi 05131 uguale a 1 e 05137 uguale a 0), vale a dire:

- depositi stabili (campo 05132 uguale a 1,2), per la sola quota parte non coperta da un sistema di garanzia dei depositi
- depositi diversi da quelli soggetti a percentuali di deflusso specifiche e da quelli stabili (campi 05133 e 05132 uguali a 0),

si applica una percentuale di deflusso del 10% (cfr. art. 421, paragrafo 2, del CRR e il documento dell'ABE di cui alla nota 11).

6.1.1.3 Deflussi di liquidità – altre passività

Al fine di consentire alla procedura di determinare le percentuali di deflusso regolamentari sulle altre passività, i depositi devono essere alimentati sulle forme tecniche interessate secondo quanto di seguito indicato.

L'art. 422, paragrafi 3 e 4, del CRR individua una serie di passività risultanti da depositi operativi per le quali sono previste voci di output e specifiche percentuali di deflusso:

- depositi: per servizi di compensazione, custodia, gestione della liquidità conformi all'articolo 422 paragrafo 4 del CRR;
- depositi: per servizi di compensazione, custodia, gestione della liquidità non conformi all'articolo 422 paragrafo 4 del CRR;
- depositi: sistemi di tutela istituzionale
- depositi: relazione operativa consolidata
- depositi: rete cooperativa
- Istituti di credito centrali: depositi e altri fondi

A tal fine, vengono definiti alcuni campi da richiedere nelle FTO del passivo relative ai depositi, a condizione che si tratti di depositi non al dettaglio (campo 05131 uguale a 0).

In particolare, sulle FTO 01749.02/42 deve essere alimentato il nuovo campo **05138 – DEPOSITO PER SERVIZI DI COMPENSAZIONE, CUSTODIA, GESTIONE DELLA LIQUIDITA'**, con il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI, CONFORME ALL'ART. 422 (4) DEL CRR

2 = SI, NON CONFORME ALL'ART. 422 (4) DEL CRR.

Esso consente di applicare una percentuale di deflusso pari al 5% alla quota dei depositi conformi all'art. 422 paragrafo 4 del CRR (campo 05138 uguale a 1) coperta da un sistema di garanzia dei

depositi; alla quota non coperta degli stessi depositi si applica una percentuale del 25%.

I restanti depositi operativi non al dettaglio vengono invece individuati dai seguenti nuovi campi e ad essi si applica una percentuale di deflusso del 25%:

05139 – DEPOSITO CONNESSO CON SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE

0 = NO

1 = SI

da alimentare sulla FTO 01739.06;

05140 – RELAZIONE OPERATIVA CONSOLIDATA

0 = NO

1 = SI

da alimentare sulle FTO 01709.04 e 01749.02/42;

e, limitatamente all'operatività del credito cooperativo (condizione da verificare tramite accesso al File Guida Lavorazioni),

05141 – DEPOSITO CONNESSO CON RETE COOPERATIVA

0 = NO

1 = SI

che le banche appartenenti a una rete cooperativa possono valorizzare sulla FTO 01749.42 se il campo 05138 è diverso da zero.

Fanno eccezione al deflusso del 25% i depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f) (cfr. paragrafo 6.1.1.1), ai quali si applica un tasso di deflusso del 100 %. A tal fine gli enti creditizi centrali devono identificare tali depositi nell'ambito della FTO 01739.06 alimentando il sopra citato campo **05142 – RETE COOPERATIVA: DEPOSITO MINIMO**.

L'art. 422, paragrafo 5, del CRR prevede per i depositi non operativi di clientela non finanziaria, così come definita dall'art. 411 paragrafo 1 del CRR, percentuali di deflusso del 20% o del 40% a seconda che siano coperti o meno da un sistema di garanzia dei depositi.

Per i restanti depositi non operativi l'art. 422, paragrafo 7, del CRR prevede che questi confluiscono tra le altre passività alle quali si applica una percentuale di deflusso del 100%. Fanno eccezione i depositi di cui all'art. 422, paragrafo 8, per i quali le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore se sono soddisfatte alcune condizioni. Pur non rilevando materialità per le succitate casistiche, è stato, comunque, previsto un nuovo campo **05146 – PERCENTUALE DI DEFLUSSO PARTICOLARE** (formato numerico con 3 interi e 2 decimali), attualmente non referenziato in tabella, i cui valori dovranno prevalere rispetto a quelli derivati dalle altre informazioni di input. Il Gruppo Interbancario si riserva in futuro di sviluppare gli opportuni trattamenti in presenza di autorizzazione all'applicazione di deflussi particolari.

6.1.1.4 Depositi coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Il trattamento di cui all'art. 421, paragrafo 1 del CRR, e altri trattamenti favorevoli di cui all'art. 422, paragrafi 3 e 5, sono riservati alla parte dei depositi coperta da sistemi di garanzia conformemente alla Direttiva 94/19/CE. A tale proposito, è stata sviluppata una funzione che determini, per ogni singolo depositante, la quota parte di ogni suo deposito coperta da tale sistema (cfr. F41 allegata). Affinché tale calcolo rispetti la normativa, è necessaria l'alimentazione del nuovo **campo 05134 – DIGIT ESCLUSIONE DA UN SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI**, con il quale si intende escludere le tipologie di depositi indicate nel TUB all'art. 96 bis comma 4 lettere d),h), i),l):

0= NO

1= SI.

6.1.1.5 Deflussi aggiuntivi

Per quanto concerne la determinazione delle voci di output relative ai deflussi aggiuntivi, il Gruppo ha documentato unicamente una soluzione di tipo input-output.

6.1.1.6 Deflussi da linee di credito e di liquidità

L'art. 424 del CRR, e le connesse voci della Circolare 286, richiedono di discriminare tra linee di credito e linee di liquidità ¹². Al riguardo, considerato che entrambe le fattispecie vengono alimentate con le FTO dei fidi, si richiede sulle FTO 09323.00,

09325.00 e 09541.10 il nuovo **campo 05204 - LINEA DI LIQUIDITA'** (0=NO, 1=SI).

L'art. 424, paragrafo 3, prevede che l'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi, diverse da quelle che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito e concesse a clienti non finanziari, è moltiplicato per 10% se tali linee non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento sui mercati finanziari.

A tal fine, è necessario richiedere il nuovo **campo 05171 - FIDO DI CUI ALL'ART. 424, PARAGRAFO 3, LETTERA c)** (0=NO, 1=SI) sulle FTO 09323.00, 09325.00 e 09541.10, limitatamente ai fidi irrevocabili concessi a clienti non finanziari e non *retail*.

Con particolare riferimento alle linee di liquidità verso i veicoli, al fine di soddisfare quanto previsto nell'art. 424, paragrafi 4 e 5, è necessario discriminare se queste sono concesse per acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari (alle quali, a certe condizioni, è possibile applicare una percentuale di deflusso del 10%), per il riacquisto di tranche emesse, per acquisto o scambio attivi cartolarizzati o per altri motivi. A tal fine, viene richiesto sulla FTO 09541.10 il nuovo **campo 05305 - FINALITA'**

¹² Cfr. anche il paragrafo 95 del documento "*Basilea3 - schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità*", pubblicato a dicembre 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

LINEE DI LIQUIDITA' VERSO VEICOLI, da alimentare coerentemente con il preesistente campo 05304, che prevede il seguente dominio:

0 = NON APPLICABILE

1 = PER ACQUISTO ATTIVI DIVERSI DA TITOLI - DEFLUSSO 10%;

2 = PER IL RIACQUISTO DI TRANCHE EMESSE;

3 = PER ACQUISTO O SCAMBIO ATTIVI CARTOLARIZZATI;

4 = ALTRO.

6.1.1.7 Afflussi di liquidità

L'art. 425, paragrafo 1, prevede che gli enti segnalino gli afflussi di liquidità tenendo conto del fatto che questi, a meno di alcune definite fattispecie che possono essere esentate, devono essere limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. La procedura Puma2 non fornisce specifiche indicazioni al riguardo ma lascia a carico delle aziende l'onere di intervenire a valle della generazione per operare secondo la suddetta previsione normativa.

L'art. 425, paragrafo 2, prevede che gli afflussi di liquidità comprendano solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente non abbia ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni. Per quanto riguarda la condizione di "non scaduto" si riutilizza il concetto prudenziale di "default". Per quanto riguarda invece la previsione che l'esposizione non vada in default nei trenta giorni successivi alla data di riferimento della segnalazione, è necessario richiedere in input il nuovo **digit 05160 - PREVISIONE DI DEFAULT NEI SUCCESSIVI 30 GIORNI** (0=NO, 1=SI) sulle FTO degli attivi interessati, nei casi in cui questi (se a scadenza fissa) o una delle rate (se a rimborso rateale) siano in

scadenza nei trenta giorni successivi alla data di riferimento della segnalazione.

L'art. 425, paragrafo 2, lettera a) del CRR richiede che gli importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari ai fini del pagamento del capitale siano ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. A tal fine, è necessario indicare sulle FTO dei finanziamenti in scadenza nei successivi 30 giorni, tramite il nuovo **digit 05161 - IMPEGNO DI ESTENSIONE DEL FINANZIAMENTO** (0=NO O IMPEGNO <=50% DELL'AFFLUSSO, 1=SI >50% DELL'AFFLUSSO), se esiste un impegno di estensione del finanziamento di ammontare superiore al 50% dell'afflusso previsto (campo 05161 = 1) e, contestualmente, il nuovo **campo 05169 - PERCENTUALE DI AFFLUSSO AL NETTO DELL'IMPEGNO CONTRATTUALE DI ESTENSIONE DEL FINANZIAMENTO**.

L'art. 425, paragrafo 2, lettera e) del CRR richiede che gli importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4, siano moltiplicati per un afflusso simmetrico corrispondente. Tale disposizione implica la necessità di richiedere i campi 05138, 05139, 05140 e 05141 anche su alcune FTO dell'attivo:

- campo 05138 sulle FTO 01017.44/46/49 e 01041.02/42;
- campo 05139 sulla FTO 01017.94;
- campo 05140 sulle FTO 01041.02/42;
- campo 05141 sulla FTO 01041.42.

L'art. 425, paragrafo 2 lettera g), prevede che gli afflussi da eventuali linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non debbano essere presi in considerazione. Tuttavia, in deroga a tale trattamento, il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede che le autorità competenti possano concedere l'autorizzazione ad applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di liquidità se sono soddisfatte alcune specifiche condizioni (cfr. anche art. 425, paragrafo 5). Qualora si rientri in tale casistica, è necessario alimentare sulla FTO 02954.54 il nuovo **campo 05162 - PERCENTUALE DI AFFLUSSO SPECIFICA DI CUI ALL'ART. 425 PAR. 4 E 5.**

6.1.1.8 Deflussi e afflussi di liquidità degli strumenti derivati

Gli artt. 422, paragrafo 6, e 425, paragrafo 3, prevedono che la banca segnalante tenga conto dei deflussi o degli afflussi netti attesi dagli strumenti derivati nel corso dell'orizzonte di trenta giorni e li moltiplichi per il 100%.

A tal fine, è necessario che le FTA 03903.04/06/14/16 vengano alimentate, se con scadenza nei trenta giorni successivi alla data di riferimento della segnalazione, anche per gli strumenti derivati appartenenti al portafoglio di negoziazione.

Inoltre, considerato che i suddetti artt. specificano anche che per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere e da consegnare considerate attività liquide ai sensi dell'art. 416, è necessario alimentare le seguenti due nuove forme tecniche:

59360.99 - STRUMENTI DERIVATI: GARANZIE REALI DA RICEVERE CONSIDERATE ATTIVITA' LIQUIDE AI SENSI DELL'ART.416 DEL CRR

59362.99 - STRUMENTI DERIVATI: GARANZIE REALI DA CONSEGNARE CONSIDERATE ATTIVITA' LIQUIDE AI SENSI DELL'ART.416 DEL CRR.

6.1.2. Interventi sulle tabelle di corredo

L'individuazione delle attività liquide richiede che siano note alcune caratteristiche sui titoli, aggiuntive rispetto a quelle previste nelle tabelle di corredo TCOR14 e TCOR28. Al riguardo, è necessario che gli enti amplino i contenuti della tabella TCOR28 con i seguenti attributi:

- **TITOLI ABS**, da alimentare solo per titoli di proprietà non iscritti nell'attivo:

0 = NO

1 = TITOLI GARANTITI DA CREDITI IPOTECARI COMMERCIALI (CMBS)

2 = TITOLI GARANTITI DA CREDITI IPOTECARI RESIDENZIALI (RMBS)

3 = ALTRI ABS DIVERSI DA CMBS E RMBS

- **LIQUIDITA' E QUALITA' CREDITIZIA (Articolo 416 par. 1 lettera b),d)) CRR):**

0 = ALTRO;

1 = ELEVATA;

2 = ELEVATISSIMA.

- **TITOLO EMESSO O GARANTITO DA REGIONE CON AUTONOMIA FISCALE IN GRADO APPLICARE E RISCOUTERE TASSE (Articolo 416 par. 1 lettera c punto i) CRR):**

0 = NO;

1 = SI.

- **TITOLO EMESSO DA BANCA COSTITUITA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI O REGIONALI (Art. 416 paragrafo 2 lettera a punto iii) del CRR):**

0 = NO;

1 = SI.

- **GARANZIA**, che indica se lo strumento finanziario è coperto da garanzia e, in caso affermativo, la natura del garante (la ponderazione si intende ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2 del CRR):

00 = NO;

01 = AMMINISTRAZIONI CENTRALI CON PONDERAZIONE 0%;

02 = AMMINISTRAZIONI CENTRALI CON PONDERAZIONE 20%;

03 = AMMINISTRAZIONI CENTRALI CON ALTRA PONDERAZIONE;

04 = AMMINISTRAZIONI REGIONALI CON AUTONOMIA FISCALE CON PONDERAZIONE 0%;

05 = AMMINISTRAZIONI REGIONALI CON AUTONOMIA FISCALE CON PONDERAZIONE 20%;

06 = AMMINISTRAZIONI REGIONALI CON AUTONOMIA FISCALE CON ALTRA PONDERAZIONE;

07 = ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO CON PONDERAZIONE 0%;

08 = ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO CON PONDERAZIONE 20%;

09 = ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO CON ALTRA PONDERAZIONE;

10 = AUTORITÀ LOCALI CON PONDERAZIONE 0%;

11 = AUTORITÀ LOCALI CON PONDERAZIONE 20%;

12 = BMS CON PONDERAZIONE 0%;

13 = BMS CON PONDERAZIONE 20%;

14 = BRI, FMI, UE;

15 = EFSF, ESM.

- **RISPETTO DELLA CONDIZIONE b) DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL CRR:**

0 = NO;

1 = SI.

- **SCARTO DI GARANZIA (Art. 418 CRR):**

in percentuale, con formato 3 interi e 2 decimali.

- **AZIONI O QUOTE DI OIC - SCARTO PRUDENZIALE 0% (Art. 418, par. 2 e 3 del CRR):**

in percentuale, con formato 3 interi e 2 decimali.

- **AZIONI O QUOTE DI OIC - SCARTO PRUDENZIALE 5% (Art. 418, par. 2 e 3 del CRR):**

in percentuale, con formato 3 interi e 2 decimali.

- **AZIONI O QUOTE DI OIC - SCARTO PRUDENZIALE 20% (Art. 418, par. 2 e 3 del CRR):**

in percentuale, con formato 3 interi e 2 decimali.

- **AZIONI O QUOTE DI OIC DA SEGNALARE NELLE ATTIVITA' LIQUIDE AGGIUNTIVE**, aventi ad oggetto attività riportate nelle voci 59354.12/14/16/18/20:

0 = NO;

1 = SI.

Inoltre, sono necessari i seguenti nuovi attributi della tabella TCOR01 delle valute:

- **VALUTA RILEVANTE PER LIQUIDITA'**, per individuare le valute per le quali occorre effettuare la segnalazione ai sensi dell'art. 415, paragrafo 2, lettera a) del CRR;
- **RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE c) ed e) DELL'ART. 416 PAR. 3.**

6.2. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

L'art. 413 del CRR prevede che gli enti assicurino che gli obblighi a lungo termine siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.

Al riguardo, gli enti segnalano alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:

- elementi che forniscono finanziamento stabile (fondi propri, altre passività, strumenti di capitale e subordinati non inclusi nei fondi propri);
- elementi che richiedono finanziamento stabile (attività liquide di base, altre attività liquide, finanziamenti e crediti commerciali non rinnovabili, altre attività, informazioni aggiuntive).

Tra le informazioni richieste figura anche quella relativa all'eventuale impegno di alcune delle attività detenute dalla banca segnalante e la connessa data di scadenza dell'impegno stesso. Per quanto riguarda la prima informazione si riutilizzano i campi 00107 per i titoli e 05107 per i crediti. Con riferimento invece all'altra informazione è necessario richiedere sulle stesse FTO nelle quali sono presenti i suddetti campi anche il campo **05610 – DATA DI SCADENZA DELL'IMPEGNO** (di lunghezza 8, con formato AAAAAMMGG). Si precisa che con riferimento alle operazioni di raccolta con l'Eurosistema il suddetto campo viene scritto sulle FTO 01063.11 che presentano il campo 00107=35 dalla funzione F42. Pertanto, in tale caso l'alimentazione in input dello stesso non è necessaria e, nel caso venga fornito, questo viene poi sovrascritto dalla suddetta funzione.

7. LEVA FINANZIARIA

7.1. Nuovi campi richiesti in input

7.1.1. Eccezione al fattore di conversione

La normativa europea prevede l'applicazione di fattori di conversione del credito alle esposizioni fuori bilancio sia a fini del rischio di credito sia a fini leverage, ma in misura diversa (cfr. art.429 paragrafo 10 del CRR). Per gestire l'applicazione del fattore di conversione 100% a fini leverage nei casi in cui non coincide con il fattore applicabile a fini rischi di credito, viene richiesto in input un nuovo digit **campo 05746 - ECCEZIONE AL FATTORE DI CONVERSIONE (100%)**:

0 = NO

1 = SI.

Tale digit, se valorizzato, consente pertanto di applicare il fattore di conversione pari al 100% nei seguenti casi:

- Rischio medio: lettera b), punti iii) e iv);
- Rischio medio/basso: lettera b), punto ii);
- Rischio basso: lettera c).

Pertanto negli altri casi il campo 05746 non deve essere alimentato.

7.1.2. Clausola di close-out

La normativa segnaletica per la leva finanziaria richiede di esporre separatamente i contratti derivati su crediti – vendite di protezione con clausola di *close-out* da quelli privi di tale clausola. A tal fine sulla FTO 01594.05 è previsto in input il nuovo **digit 00503 – DIGIT CLAUSOLA DI CLOSE-OUT** avente il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI.

7.1.3. Esposizione futura per contratti derivati su crediti - vendite di protezione

Per i contratti derivati su crediti – vendite di protezione, la normativa segnaletica relativa alla leva finanziaria non consente di fruire della possibilità di porre pari a zero l'esposizione creditizia futura prevista, ai fini del rischio di controparte, dall'art. 299, punto 2 della CRR. Si è reso pertanto necessario richiedere sulla FTO 01594.05 il nuovo campo importo **06668 – ESPOSIZIONE CREDITIZIA FUTURA PER LEVERAGE.**

7.1.4. Contratti derivati su crediti oggetto di accordi compensazione: acquisto/vendita di protezione

Per determinare se il valore contabile presente sulla FTO 01592.01 - F.T.O. PER CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE sia riferibile a protezione venduta o acquistata (cfr. *template* LR1 riga 20 e 50), solo nel caso in cui il campo 05448 sia uguale a 6, è richiesto di alimentare il nuovo **campo 05755 – PROTEZIONE ACQUISTATA O VENDUTA**, con il seguente dominio:

0 = NON APPLICABILE

1 = PROTEZIONE ACQUISTATA

2 = PROTEZIONE VENDUTA.

7.1.5. Cash – collateral ricevuto per contratti derivati

Al fine di evidenziare il *cash - collateral* ricevuto in garanzia nell'ambito delle negoziazioni in contratti derivati (cfr. *template* LR1 riga 210) occorre sulla FTO 09701.08 alimentare il nuovo **campo 05748 – CASH COLLATERAL PER CONTRATTI DERIVATI** con il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI.

Tale campo deve essere valorizzato pari ad 1 quando si verificano le condizioni contenute nell'Annex XI - *template* LR1 riga 210 col. 2.

7.1.6. Impegni rotativi

Al fine di identificare le esposizioni fuori bilancio a rischio basso rotative (cfr. *template* LR1 – righe da 110 a 130) occorre alimentare il nuovo campo **ROTATIVO** nella tabella FIDI (TCOR12) con il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI.

7.1.7. Impegni revocabili incondizionatamente connessi alle carte di credito

Nell'ambito delle esposizioni fuori bilancio per identificare gli impegni revocabili incondizionatamente connessi alle carte di credito occorre alimentare, oltre al campo 00170 pari a zero, anche il nuovo valore **33 – CARTE DI CREDITO** del campo MARGINI della tabella FIDI (TCOR12) che sarà riportato sulle FTO di rapporto nella fase F05_2 tramite il campo 00307. (cfr. *template* LR1 – riga 120 col 7).

7.1.8. Trade finance: soggetto a schemi assicurativi per il credito all'esportazione

Per identificare le esposizioni soggette a schemi assicurativi per il credito all'esportazione (cfr. *template* LR4 righe 30 e 320), per le sole banche che utilizzano le consuete FTO di garanzia personale di tipo specifico (09641.XX) (cfr. I0506 - ESPOSIZIONI ASSISTITE DA GARANZIA SACE punto 2) si rende necessario sulle FTO delle esposizioni alimentare comunque il nuovo **campo 05144 – OPERAZIONI ASSISTITE DA SCHEMI UFFICIALI DI ASSICURAZIONI DEL CREDITO** contenente la percentuale garantita (TRE INTERI E TRE DECIMALI).

Per le banche che, invece, individuano le operazioni assistite da garanzia SACE attraverso il campo 05104 - GARANZIA SACE GARANTITA DALLO STATO non è richiesto di alimentare il nuovo campo 05144.

7.1.9. Attività per cassa e fuori bilancio *retail*

Nell'ambito delle esposizioni rotative è richiesto di identificare le "esposizioni al dettaglio qualificate" (cfr. CRR art. 154 punto 4 a,b,c,) che devono essere esposte nelle voci presenti nel "TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELL' ESPOSIZIONE " della LEVA FINANZIARIA (cfr. FTD 59412.02 e 59428.02/04/06). A tal fine è stata introdotta la nuova funzione extratabellare F19_4 - **TRATTAMENTO ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO PER LEVERAGE – BANCHE (cfr. allegato).**

7.1.10. Particolarità nella generazione di alcune voci

Le voci 59390.06/08 e da 59398 a 59428, riferendosi ad importi nominali o di bilancio, devono essere generate senza tener conto dell'effetto delle garanzie.

8. CASI PARTICOLARI

8.1.1. Nuove forme tecniche di input/output

Sono state introdotte le seguenti nuove forme tecniche di input/output:

- 59010.XX, 59012.XX, 59014.XX, 59016.XX, 59018.XX, 59020.XX, 59022.XX, 59024.XX, 59026.XX, 59028.XX, 59030.XX, 59032.XX, 59034.XX, 59036.XX, 59037.XX, 59200.XX, 59204.XX, 59206.XX, 59208.XX, 59210.XX, 59220.00, 59222.XX, 59224.XX (fondi propri);
- 59530.XX, 59532.XX, 59054.XX, 59534.XX, 59058.XX (rischio di credito/controparte IRB);
- 59538.01/12 (cartolarizzazioni sintetiche);
- 59062.XX, 59064.XX, 59067.XX (cartolarizzazioni IRB);
- 59072.XX (ripartizione geografica IRB);
- 59076.XX (perdite su crediti ipotecari);
- 59580.XX (modelli interni: VAR);
- 59610.XX, 59612.XX, 59614.XX (rischio operativo);
- 59300.38-84, 59308.00, 59310.XX, 59312.00, 59314.XX, 59324.XX, 59326.XX (posizione patrimoniale individuale);
- 59360.68/70/72/76/78/80/82/84/86/88/90, 59362.18/26/30/32/34/36/38, 59364.82, 59366.08/10, 59372.02/04, 59374.02, 59378.12 (liquidità);
- 59392.XX, 59394.00, 59396.00, 59424.00, 59426.00, 59432.XX, 59438.02, 59440.XX (leva finanziaria).

8.1.2. Forme tecniche derivate non documentate

Non avendo il Gruppo rilevato una materialità per le connesse fattispecie, le seguenti forme tecniche derivate non sono documentate:

- 59350.20/24, 59352.30/32, 59354.14/30/32/34, 59360.16/32/64, 59364.36/38/64/66/70/98 (liquidità),
- 59390.10, 59428.08, 59434.08 (leva finanziaria);
- per la FTD 59434.14 si fa presente che il tipo importo '3' non è gestito dalla procedura; l'importo può essere desunto dalle FTD 59306.XX relative ai rischi di mercato;
- per la FTD 59402.00 si fa presente che i "tipo importo" da 284 a 287 non sono gestiti dalla procedura; l'importo deve essere determinato a cura aziendale.